



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Decreto ministeriale recante riconoscimento dell'associazione "Organizzazione Interprofessionale Latte Ovino Sardo - OILOS" quale organizzazione interprofessionale a livello di circoscrizione economica limitatamente ai territori della regione Autonoma della Sardegna per il prodotto "latte ovino", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i. e del decreto legge n. 51/2015, articolo 3, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2015.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, ed in particolare gli articoli 157, 158, 164 e 165;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità"* convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 con il quale è stato approvato il Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, recante *"Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali"*;

VISTA la nota del 21 dicembre 2017 acquisita al protocollo Mipaaf al n. 92836 del 31 dicembre 2017, con la quale l'Associazione Organizzazione Interprofessionale Latte Ovino Sardo – OILOS, ha inoltrato formale richiesta di riconoscimento come Organizzazione Interprofessionale a livello di circoscrizione economica limitatamente ai territori della Regione Autonoma della Sardegna per il prodotto "latte ovino";

VISTA la nota Ares (2018)4184505 del 09 agosto 2018 acquisita al protocollo Mipaaf al n. 58836 del 10 agosto 2018, con la quale la Commissione Europea ha chiarito che *"lo Stato membro può riconoscere un'organizzazione interprofessionale nel settore del latte e di prodotti lattiero caseari anche per i prodotti che fanno parte del settore, nella fattispecie identificato con il codice 0401 in cui, rientra il latte ovino. E' pertanto possibile riconoscere un'organizzazione interprofessionale per il latte ovino"*;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

TENUTO CONTO delle prescrizioni della suddetta nota Ares (2018)4184505 del 09 agosto 2018 della Commissione Europea;

VISTO il Decreto Dipartimentale 21 marzo 2017, n. 987, con il quale è stata nominata la Commissione tecnica avente il compito di effettuare l'istruttoria delle richieste di riconoscimento delle Organizzazioni Interprofessionali;

VISTO il verbale del 24 settembre 2018 concernente le verifiche svolte dalla predetta Commissione tecnica;

CONSIDERATO che la richiedente associazione "*Organizzazione Interprofessionale Latte Ovino Sardo - OILOS*" è in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 157 e 158 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

CONSIDERATA, in particolare, l'esistenza del requisito minimo del 15% di rappresentatività in termini economici a livello nazionale nonché del requisito minimo del 51% di rappresentatività a livello della circoscrizione economica territoriale di riferimento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge n. 91/2015;

CONSIDERATO il parere favorevole rilasciato dalla succitata Commissione tecnica nel quale si attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1308/2013, articoli 157 e 158, e dall'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015, in capo alla richiedente associazione "*Organizzazione Interprofessionale Latte Ovino Sardo - OILOS*";

RITENUTO necessario definire le modalità di controllo del rispetto delle condizioni e dei requisiti che disciplinano il riconoscimento dell'organismo interprofessionale;

RITENUTO necessario specificare le sanzioni applicabili in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni vigenti;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 08 novembre 2018.

D E C R E T A

Articolo 1

Riconoscimento ed operatività

1. L'associazione "*Organizzazione Interprofessionale Latte Ovino Sardo – OILOS*", con sede in Oristano, frazione Nuraxinieddu, località "Palloni" presso la sede dell'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna - Aras Sardegna, Codice Fiscale n. 90053530953, è riconosciuta come Organizzazione Interprofessionale, a livello di circoscrizione economica limitatamente ai territori della regione Autonoma della Sardegna, ai sensi degli articoli 157



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

e 158 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.

2. L'operatività dell'Organizzazione Interprofessionale "*Organizzazione Interprofessionale Latte Ovino Sardo – OILOS*" è relativa al prodotto "latte ovino".
3. L'ambito territoriale operativo della Organizzazione Interprofessionale "*Organizzazione Interprofessionale Latte Ovino Sardo – OILOS*" è la circoscrizione economica limitatamente ai territori della regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 2

Controlli e revoca del riconoscimento

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo procede alla verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento come Organizzazione Interprofessionale.
2. La verifica sul mantenimento dei requisiti per il riconoscimento è affidata al Ministero che la effettua sia mediante l'acquisizione di documenti e dati inerenti l'attività dell'Organizzazione interprofessionale, anche su base informatica.
3. L' Organizzazione interprofessionale "*Organizzazione Interprofessionale Latte Ovino Sardo – OILOS*", in caso di modifiche dello Statuto, della struttura organizzativa e di variazioni della base sociale è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Ministero che verifica il mantenimento dei requisiti previsti.
4. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento, anche in caso di riconoscimento di una organizzazione interprofessionale relativa al medesimo settore più rappresentativa, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge n. 51/2015;
 - b) mancata trasmissione della documentazione richiesta per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa europea;
 - c) adesione dell'organizzazione interprofessionale agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 210, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - d) infrazioni gravi delle norme statutarie;
 - e) irregolarità gravi che impediscono il conseguimento delle attività istitutive;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

- f) non osservanza dell'obbligo di notifica al Ministero per il necessario inoltro alla Commissione europea degli accordi, decisioni e pratiche concordate con riferimento all'articolo 210, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
5. Il provvedimento di revoca è comunicato alla Commissione UE e alla regione Autonoma della Sardegna, e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Articolo 3

Estensione delle regole

1. L'Organizzazione interprofessionale "*Organizzazione Interprofessionale Latte Ovino Sardo – OILOS*" può richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, l'estensione di regole per la circoscrizione economica limitatamente ai territori della regione Autonoma della Sardegna a condizione che riguardino una delle finalità di cui al paragrafo 4 dell'articolo 164 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sussistano i requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.
2. La richiesta di estensione di regole, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione interprofessionale, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a) delibera del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione Interprofessionale a supporto della richiesta di estensione di regole che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione. Nel caso l'accordo preveda una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, tale regola può essere adottata solamente con l'unanimità degli associati della Organizzazione interprofessionale;
 - b) documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1;
 - c) dimostrazione dei requisiti di rappresentatività economica con riferimento alla struttura economica della filiera di riferimento e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

- d) una relazione tecnica indicante la finalità tra quelle indicate dal paragrafo 4 dell'articolo 164 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, dimostrando come le regole da adottare la rispettino indicando necessariamente:
- 1) la conformità ai regolamenti comunitari di settore, la compatibilità con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore;
 - 2) che le regole adottate non danneggino altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione, creando distorsioni della concorrenza;
 - 3) che le regole adottate non abbiano nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, verificata la regolarità della domanda, coerentemente con le modalità e i termini temporali indicati all'articolo 210, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, pubblica sul proprio sito istituzionale la regola oggetto di richiesta di estensione per un periodo non inferiore a 30 giorni.
4. Ove tale regola non riscontri l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 2, il Ministero, previo Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di estensione delle regole adottate dalla Organizzazione interprofessionale "Organizzazione Interprofessionale Latte Ovino Sardo – OILOS" rendendole obbligatorie anche nei confronti degli operatori del settore non aderenti all'organizzazione interprofessionale richiedente, riportando le specifiche integrali delle regole rese obbligatorie ed il periodo di validità delle stesse.
5. Il mancato rispetto delle regole per le quali è stata concessa l'estensione comporta l'irrogazione all'operatore economico delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 6 del citato articolo 3 del decreto legge n. 51/2015.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede a comunicare alla Commissione dell'Unione Europea e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ogni decisione adottata a norma del presente articolo.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Gian Marco Centinaro